

# COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

PROVINCIA DI LIVORNO

N°109/2015

## AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

*Vista la domanda presentata il 30/04/2015 prot. n. 6068 dalla Sig.ra POLARE FRANCA nata a Verbania il 27/05/1974 residente a Oleggio - Via Ronchetto, 15/A - Cap 28047 Cod. Fiscale PLRFNC64E67L746R in qualità di titolare della licenza di spettacoli viaggianti per l'attività di saltimbanchi n. 526/03 rilasciata dal comune di Oleggio in data 23/05/2003;*

*Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2013;*

*Visto il Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/04/2015;*

### SI CONCEDE

*l'occupazione di mq. 60,00 di suolo pubblico posto in:*

**Marina di Campo, all'interno del parco giochi denominato Pinetina: 15, 22 e 23 giugno 2015, 16 e 17 luglio 2015, 4, 5, 23 e 24 agosto 2015;**

**San Piero - Piazzale Belvedere: 25 giugno 2015, 19 luglio 2015 e 8 agosto 2015;**

**Fetovaia - parcheggio: 26 giugno 2015, 21 luglio 2015 e 7 agosto 2015;**

**Sant'Ilario - Piazza della Fonte: 27 giugno 2015, 20 luglio 2015 e 10 agosto 2015;**

**Cavoli - parcheggio: 28 giugno 2015 e 9 agosto 2015;**

**Seccheto - Piazza della Vittoria: 24 giugno 2015, 18 luglio 2015, 6 e 25 agosto 2015;**

**La Pila - parcheggio: 26 agosto 2015;**

*per la seguente destinazione: attrezzature per spettacolo all'aperto.*

**La presente autorizzazione è valida dalle ore 19,00 alle ore 23,00.**

**Alle seguenti condizioni:**

- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- Il Comune si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni.

**Il concessionario è obbligato:**

- a non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino dello status quo;
- a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose.

**Il presente atto viene rilasciato dietro pagamento della tassa occupazione suolo pubblico e del deposito cauzionale previsti nel regolamento vigente.**

**Sede, li 11/06/2015**



**Il Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria  
(Dr. Stefano SERVIDEI)**